



ALLEGATO A

***P.O.R. Toscana 2007/2013
Ob. Competitività regionale e occupazione
Regione Toscana
Settore Formazione e Orientamento***

AVVISO PUBBLICO PER TIROCINI NON CURRICULARI

Indice

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Validità dell'avviso	3
Art. 3 - Modalità di attivazione del tirocinio	4
Art. 4 - Rimborso spese forfetario e contributo regionale	4
Art. 5 - Criteri di ammissibilità all'erogazione del contributo regionale	4
Art. 6 - Ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale	5
Art. 7 - Erogazione del contributo regionale al soggetto ospitante.....	5
Art. 8 - Modalità di erogazione dell'incentivo all'inserimento lavorativo	6
Art. 9 - Modalità di comunicazione	7
Art. 10 - Informazione e pubblicità.....	7
Art. 11 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive.....	7
Art. 12 - Responsabile del procedimento.....	8
Art. 13 - Modifiche dell'avviso - revoca.....	8
Art. 14 - Tutela della privacy	8
Art. 15 - Informazioni sull'avviso.....	8
Art. 16 - Norme di rinvio	8
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003	9

La Regione Toscana, Settore Formazione e Orientamento, adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche ed integrazioni;
- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- della decisione 7 novembre 2007 C(2007) n.5475 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regione Toscana, obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013 (di seguito POR CRO FSE 2007-2013);
- della decisione 7 dicembre 2011 C(2011) n.9103 con cui la Commissione europea ridefinisce l'importo massimo dell'intervento del Fondo sociale europeo, per ogni asse prioritario del POR CRO FSE 2007-2013, modificando quindi in tal senso la precedente decisione C(2007) n.°5475;
- della delibera Giunta regionale 27 dicembre 2011 n.°1240, "Preso d'atto della decisione 7 dicembre 2011C(2011) n.°9103 di approvazione della riprogrammazione del POR CRO FSE 2007-2013";
- della norma generale sulla ammissibilità della spesa contenuta nel DPR n. 196 del 3/10/08 recante "Regolamento di esecuzione del Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione", pubblicato sulla GURI n. 294 del 17/12/08;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definita "legge";
- della DGR 26 novembre 2007 n.873 che approva, quale strumento di lavoro, il documento "Provvedimento attuativo di dettaglio" (di seguito PAD) afferente le finalità e i contenuti, i piani finanziari, le tipologie di interventi e di azioni, le modalità di attuazioni e i principali adempimenti necessari per la gestione del POR CRO FSE 2007-2013,
- della DGR 20 gennaio 2012 n°127 che approva modifiche ed integrazioni al PAD del POR CRO FSE 2007-2013;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definito "regolamento";
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 93/2006;
- della la DGR n. 1179/2011, con la quale si approvano le "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013";
- della DGR n. 256 del 02/04/2012 con la quale viene quantificato sia il contributo regionale da erogarsi al soggetto ospitante per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese sia l'incentivo all'inserimento lavorativo del tirocinante con contratto a tempo indeterminato, d'ora in poi definita "delibera";

- del decreto dirigenziale n.1253 del 02/04/2012 con il quale si approva lo schema di convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo ai sensi dell'art. 17ter, comma 4 della legge, d'ora in poi definito “decreto”;
- del Programma Regionale di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29/6/2011 ed in particolare del “Progetto Integrato Giovani Si”;

Art. 1 - Finalità

Il presente avviso, nell’ambito degli Assi II e IV del POR FSE 2007-2013 Ob. 2, promuove lo sviluppo di tirocini secondo quanto previsto nella legge disciplinando le modalità di erogazione al soggetto ospitante del contributo regionale per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese erogato al tirocinante e dell'incentivo al soggetto ospitante privato per l'assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante privato di coloro che hanno concluso il periodo di tirocinio.

Le risorse finanziarie disponibili per far fronte agli oneri a carico della Regione per l’attuazione del presente avviso sono quantificate in Euro 17.996.894,00 ripartiti sugli Assi secondo quanto riportato di seguito:

- Asse II: Euro 8.296.894,00
- Asse IV: Euro 9.700.000,00

Erogazione contributo regionale

Asse: II Occupabilità

Obiettivo specifico: e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese

Azione: 4. Work experience, tirocini, borse di studio in alternanza scuola-lavoro finalizzati all’inserimento lavorativo, con specifici strumenti di supporto alle persone con disabilità

Asse: IV Capitale Umano

Obiettivo specifico: l) Creazione di reti tra Università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione

Azione: 11. Voucher post-laurea, stage e tirocini, per lo sviluppo di percorsi di ricerca, specializzazione ed accrescimento delle competenze professionali di giovani laureati e ricercatori, finalizzati a sostenerne l’inserimento lavorativo in realtà produttive e di ricerca qualificate;

Incentivo all’inserimento lavorativo

Asse: II Occupabilità

Obiettivo specifico: e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese

Azione: 13. Aiuti all'occupazione, incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti alla ricerca attiva di lavoro

Art. 2 - Validità dell’avviso

Il presente avviso si applica ai tirocini attivati dal 31/03/2012.

Art. 3 - Modalità di attivazione del tirocinio

Il tirocinio è attivato mediante una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante redatta secondo lo schema di cui all'allegato A al decreto; la convenzione stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire e le modalità di svolgimento del tirocinio.

Alla convenzione è allegato il progetto formativo redatto secondo lo schema di cui all'allegato B al decreto.

Art. 4 - Rimborso spese forfetario e contributo regionale

La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante prevede l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno € 500,00 mensili lorde; l'erogazione del rimborso al tirocinante dovrà avvenire su base mensile o bimestrale.

I criteri di ammissibilità della domanda di contributo sono specificati all'art. 5.

Per i tirocinanti nella fascia d'età 18-30 anni, la Regione eroga un contributo di € 300,00 su richiesta del soggetto ospitante, secondo le modalità di cui agli articoli 6 – 7 del presente avviso. I 30 anni non devono essere compiuti.

Per i soggetti disabili di cui alla legge n.68/99 e per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge n.381/91, l'importo del contributo regionale è pari a Euro 500,00 mensili.

Art. 5 - Criteri di ammissibilità all'erogazione del contributo regionale

Ai fini dell'ammissibilità all'erogazione del contributo regionale, i tirocini:

- a) devono aver avuto inizio dal 31/03/2012 o successivamente;
- b) devono essere promossi dai soggetti di cui all'art. 17ter, comma 2 della legge;
- c) devono essere svolti in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante;
- d) devono essere regolati dalla convenzione di cui all'art. 3;
- e) devono essere inoltrati mediante la domanda il cui schema è allegato al n.1 al presente avviso;
- f) non possono essere attivati per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- g) non possono prevedere che il tirocinante sia utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- h) non possono prevedere che il tirocinante sia utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i) devono prevedere che il tirocinante non sia ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto ospitante;
- j) possono essere attivati una sola volta per ciascun profilo professionale;
- k) possono essere attivati tenuto conto dei limiti previsti dall'art.86nonies del regolamento;
- l) devono prevedere un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno Euro 500,00 mensili lordi;
- m) devono rispettare i limiti minimi e massimi di durata previsti dall'art. 17ter, commi 7 – 8 della legge.

Le lettere i) ed j) non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. n. 68/1999 ai sensi dell'art.17quater, comma 3 della legge.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo regionale, i tirocinanti devono:

- n) avere un'età compresa tra i 18 e 30 anni. Il limite di età non è previsto per i soggetti disabili di cui alla legge n.68/99 e per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge n.381/91;

o) possedere la residenza o domicilio in Toscana.

Art. 6 - Ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale

Il soggetto ospitante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 86ter del regolamento, che intenda ottenere il contributo regionale per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante deve presentare domanda di ammissione alla Regione Toscana per il tramite dei Centri per l'Impiego della Provincia in cui ha sede il soggetto ospitante, utilizzando il modulo allegato 1 al presente avviso entro la data di inizio del tirocinio stesso; **si specifica che fa fede il timbro postale.**

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) convenzione con il soggetto promotore;
- b) progetto formativo.

Ogni mese, con riferimento alle domande pervenute entro il mese precedente, la Regione, sulla base dell'istruttoria del progetto formativo da parte dei Centri per l'Impiego della Provincia in cui ha sede il soggetto ospitante, determina l'ammissibilità delle stesse con riferimento a quanto previsto dal presente avviso.

La fase istruttoria di ammissibilità sarà svolta dai Centri per l'Impiego entro il giorno 15 del mese per i tirocini del mese precedente; entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di istruttoria di ammissibilità la Regione comunicherà l'ammissione al contributo con le modalità di cui all'art. 9.

In caso di proroga di un tirocinio già attivato, il soggetto ospitante, per accedere alla procedura di erogazione del contributo regionale per l'ulteriore periodo, deve presentare istanza mediante l'allegato 2 alla Regione Toscana per il tramite dei Centri per l'Impiego almeno entro la data di inizio della proroga, specificando:

- il nome del tirocinante;
- la motivazione della proroga e la sua durata;
- che la stessa non supera, sommata al precedente periodo di tirocinio, i limiti massimi di durata di cui all'art. 17ter commi 7 e 8 della legge.

Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (chiusura estiva del soggetto ospitante, per esempio) devono essere indicati nel progetto formativo; quest'ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio al netto della sospensione.

Tale durata sarà il dato considerato per l'erogazione del contributo e il calcolo del monte presenze.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7 - Erogazione del contributo regionale al soggetto ospitante

Il soggetto ospitante che intenda ottenere l'erogazione del contributo regionale a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario di cui all'art. 4 comunica la conclusione del tirocinio alla Regione per il tramite dei Centri per l'Impiego della Provincia in cui ha sede il soggetto ospitante e al soggetto promotore utilizzando il modello allegato 3 al presente avviso. Tale comunicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio; **si specifica che fa fede il timbro postale.**

Tale termine è perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione di contributo da parte della Regione.

La comunicazione con cui è richiesto il contributo regionale è corredata dalla seguente documentazione:

- a) bonifici bancari/postali attestanti l'avvenuto pagamento del rimborso spese forfetario al tirocinante; nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente è ammesso il pagamento tramite assegno circolare corredato della quietanza rilasciata dal tirocinante;
- b) relazione finale sul periodo di tirocinio redatta dal tutore del soggetto ospitante che attesti la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e al numero delle ore di tirocinio effettuate.

L'erogazione del contributo regionale può avvenire solo se il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo.

L'eventuale interruzione del tirocinio deve essere comunicata al Centro per l'Impiego entro 5 giorni, come previsto dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie.

Ogni mese, con riferimento alla documentazione pervenuta il mese precedente, il Centro per l'Impiego verifica la sua regolarità.

In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il Centro per l'Impiego, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla verifica della documentazione in possesso del Centro per l'Impiego.

Al termine delle operazioni di verifica la Provincia trasmetterà alla Regione entro il 5 del mese successivo l'elenco dei soggetti ospitanti e le relative somme da rimborsare pervenuti entro la fine del mese precedente.

La Regione comunicherà la liquidazione del contributo secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 8 - Modalità di erogazione dell'incentivo all'inserimento lavorativo

Il soggetto ospitante **privato** che intenda accedere al contributo previsto dall'art. 17sexies, comma 1 della legge e quantificato dalla delibera dovrà inoltrare alla Regione Toscana - Settore Formazione e Orientamento, utilizzando il modello allegato 4 al presente avviso, la copia del contratto di assunzione a tempo indeterminato del tirocinante entro 30 giorni dal termine del superamento del periodo di prova previsto dal contratto. Il contratto a tempo indeterminato deve essere stipulato entro 30 giorni dal termine del tirocinio o della sua proroga.

Si specifica che l'assunzione mediante il contratto di apprendistato non dà luogo all'erogazione dell'incentivo.

I termini sopra indicati sono perentori e il loro mancato rispetto non permetterà l'erogazione dell'incentivo.

L'interruzione del periodo di tirocinio e la conseguente assunzione a tempo indeterminato nel rispetto dei termini sopra previsti consente l'erogazione dell'incentivo.

Il soggetto ospitante è vincolato a non interrompere il rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo nei tre anni successivi l'assunzione. Il soggetto ospitante è tenuto a dare immediata comunicazione al Settore Formazione e Orientamento della Regione Toscana relativamente a modifiche inerenti il rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo inviandone la documentazione relativa.

In caso di una qualsiasi interruzione del rapporto di lavoro, si procederà alla revoca dell'incentivo.

E' prevista la **REVOCA TOTALE** nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

E' prevista la **REVOCA PARZIALE** nei seguenti casi:

1. dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ;
2. rimodulazione dell'orario di lavoro: in questo caso il contributo verrà riproporzionato da full-time a part-time.

In riferimento al punto 1. si procederà come segue:

- se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, si revocherà il 50% dell'incentivo;
- se l'evento si verifica nel periodo tra un anno dall'assunzione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25%;
- se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione e fino ai due anni e 6 mesi, nella misura del 12,5%.

Sia la revoca totale che parziale dell'incentivo comportano, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli interessi legali che saranno calcolati :

- dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data in cui l'impresa comunicherà l'interruzione del rapporto di lavoro;
- dalla data di erogazione dell'incentivo alla data del recupero dello stesso nei restanti casi.

Non si procederà comunque a nessun tipo di revoca del contributo se:

1. il rapporto di lavoro abbia raggiunto almeno i 2 anni e 6 mesi;
2. l'impresa beneficiaria dell'incentivo sia interessata da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

Art. 9 - Modalità di comunicazione

Le Province e il Circondario Empolese-Valdelsa effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 6 e 7 mediante una delle seguenti modalità:

- a) preferibilmente attraverso InterPro (http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/inter_pro.wp) oppure attraverso la Posta Elettronica Certificata (regionetoscana@postacert.toscana.it);
- b) posta elettronica, al seguente indirizzo rimborso.tirocini@regione.toscana.it.

Le comunicazioni diverse da quelle di cui agli artt. 6-7 che perverranno con una delle modalità sopra elencate non saranno prese in considerazione.

Il soggetto ospitante si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione prevista dall'art. 8 del presente avviso ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS (<https://servizisicuri.e.toscana.it/apaci/>) o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password (<http://web.e.toscana.it/apacib/>).

La Regione comunicherà l'ammissione e l'erogazione del contributo regionale mediante la pubblicazione sul sito regionale (<http://www.regione.toscana.it> – sezione Lavoro e Formazione).

Art. 10 - Informazione e pubblicità

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006).

Art. 11 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte della Regione Toscana. E' disposta la decadenza dal contributo regionale o dall'incentivo all'assunzione, con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Formazione e Orientamento della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Gianni Biagi.

Art. 13 - Modifiche dell'avviso - revoca

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 14 - Tutela della privacy

I dati personali dei quali gli uffici regionali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun Ente.

Art. 15 - Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è pubblicato sul sito regionale (<http://www.regione.toscana.it> – sezione Lavoro e Formazione) nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Ulteriori informazioni possono essere reperite presso i Centri per l'Impiego provinciali i cui indirizzi, telefoni ed indirizzi di posta elettronica sono indicati a questo indirizzo:

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/lavoro_formazione/formazione/visualizza_asset.html_1061844513.html.
nonché all'indirizzo di posta elettronica infotirocini@regione.toscana.it.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.32/2002 e s.m.i., al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. nonché alla regolazione normativa, regolamentare, amministrativa vigente in materia.

ALLEGATI ALL'AVVISO

- All. 1:** modello di richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale
- All. 2:** modello di richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale per proroga del tirocinio
- All. 3:** modello di richiesta di erogazione del contributo regionale
- All. 4:** modello di richiesta di incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato

Firenze, 04/04/2012

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Gianni Biagi**

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla LR 32/2002 e dal POR Ob. 2 2007/2013;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata assegnazione del contributo regionale o dell'incentivo all'assunzione;
4. i dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di assegnazione del contributo regionale o dell'incentivo all'assunzione) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi;
5. gli altri dati conferiti saranno oggetto di trattamento per soddisfare gli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa regolante il POR Ob. 2 2007/2013;
6. il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Regionale, Giunta Regionale;
7. il responsabile del trattamento è il Settore Formazione e Orientamento della Giunta Regionale;
8. gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del/dei responsabile/i;
9. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.